COMUNE DI PANDINO

Provincia di Cremona

REGOLAMENTO

PER L'ASSEGNAZIONE IN

CONCESSIONE DI

SPAZI COMUNALI

ALLE ASSOCIAZIONI PER SEDI O

PER LO SVOLGIMENTO

DELLA PROPRIA ATTIVITA'

STATUTARIA

Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 39 del 21/05/2015

COMUNE DI PANDINO

Provincia di Cremona

INDICE

ART. 1 - FINALITA’
ART. 2 - OGGETTO
ART. 3 - REQUISITI
ART. 4 - LOCALI OGGETTO DI CONCESSIONE
ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE
ART. 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE
ART. 7 - AVVISO PUBBLICO
ART. 8 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
ART. 9 - ISTRUTTORIA ED ASSEGNAZIONE
ART. 10 - SPESE DI GESTIONE
ART. 11 - REFERENTI DEGLI UFFICI COMUNALI
ART. 12 - VIGILANZA E CUSTODIA
ART. 13 - FINALITA’ E NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE
ART. 14 - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
ART. 15 - VINCOLI ED ONERI
ART. 16 - REVOCA
ART. 17 - DECADENZA E RISOLUZIONE
ART. 18 - VERIFICHE E CONTROLLI
ART. 19 - FORME DI PUBBLICITA’
ART. 20 - RINVII

Art. 1 – Finalità.

1. Le associazioni svolgono una funzione sociale, culturale, ricreativa e solidaristica imprescindibile per la formazione e lo sviluppo etico, morale e sociale della collettività e vitale per l'Ente Locale. Pertanto Il sostegno alle libere forme associative rappresenta un fondamentale compito dell'Amministrazione Comunale, poiché esse rappresentano un vasto tessuto sociale che vede coinvolti numerosi cittadini.

Art.2 – Oggetto.

1. Il presente regolamento disciplina la concessione in uso di spazi di proprietà comunale a libere forme associative (di seguito definite associazioni) aventi sede ed operanti nel Comune di Pandino e che perseguono fini di rilevante interesse a livello regionale, provinciale e Comunale, inottemperanza all'art.12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, della L. R. n°. 120 del 4 Novembre 1997 e Regolamento di attuazione n. 4 del 23.12.1999.

2. I locali sono concessi alle associazioni come “sede sociale” per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività istituzionalmente previste dagli statuti delle associazioni.

3. Possono essere anche individuati “spazi comuni” dove più associazioni, non necessariamente operanti nello stesso settore d’intervento, utilizzano locali comuni per l’espletamento delle loro attività.

Art. 3 – Requisiti.

1. Possono usufruire dell'assegnazione dei locali le associazioni regolarmente costituite, in possesso dei seguenti requisiti:

- siano iscritte al Registro delle Associazioni;
- abbiano il proprio statuto depositato agli atti del Comune;
- operino in settori di interesse collettivo per:

a) tutela del diritto alla salute ed alla sicurezza sociale, promozione delle forme di aiuto e di integrazione per situazioni di emarginazione sociale e tutela dei portatori di handicap;
b) sostegno ai compiti di cura e promozione delle politiche familiari;
c) promozione e coordinamento delle iniziative in ambito giovanile;
d) promozione e produzione di attività teatrali, artistiche, musicali e promozione delle attività sociali educative, formative, sanitarie e protezione civile;
e) tutela e valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio, di specifiche realtà locali e

del patrimonio storico ed artistico;

f) promozione del dibattito, del confronto e delle iniziative culturali che valorizzino e impegnino le diverse espressioni dell'associazionismo culturale pandinese;

g) promozione della pratica sportiva e delle attività ricreative;

h) promozione e coordinamento delle iniziative proprie delle associazioni che valorizzano la differenza di genere:

- non abbiano finalità di lucro;
- svolgano, nel rispetto delle finalità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente e dello Statuto comunale, la propria attività prevalentemente nel territorio comunale;
- siano caratterizzate da una struttura organizzativa interna democratica;
- non abbiano in proprietà o in uso gratuito altri locali idonei;
- accettino tutte le disposizioni del presente regolamento.

Art. 4 – Locali oggetto di concessione.

1. La Giunta individua, entro il 31 gennaio di ogni anno, i beni immobili destinati alle finalità di cui all'art. 1, sulla base dell'elenco delle disponibilità redatto dall'Ufficio comunale competente.
Per ciascun immobile sono riportati: l'ubicazione e una descrizione sintetica. Tale elenco viene aggiornato in relazione ai locali di nuova costruzione o che si rendano disponibili.

2. I locali dell'Amministrazione comunale vengono concessi in uso alle singole Associazioni con concessione d'uso con recupero forfettario delle spese di gestione.

3. Il Comune, in caso di necessità, può disporre temporaneamente dell'utilizzo dei locali assegnati, dandone comunicazione all'Associazione interessata con congruo anticipo.

4. Il Comune ha la possibilità di far cessare in qualsiasi momento il godimento del locale per ragioni di pubblico interesse, dandone comunicazione all'Associazione interessata con congruo anticipo.

5. L'amministrazione comunale favorisce e promuove la condivisione di "spazi comuni" per più associazioni, con lo scopo di:

a) ottimizzare l'uso degli spazi disponibili sfruttando al meglio particolari caratteristiche strutturali degli immobili;

b) favorire l'aggregazione di associazioni aventi finalità condivise e la cui convivenza possa essere incentivo per la collaborazione.

Art. 5 – Durata della concessione.

1. La concessione ha, di norma, la durata di anni 5 (cinque) dalla data di assegnazione.

2. Nel caso di assegnazioni a seguito di revoche o ritiri, la scadenza della concessione verrà allineata a quella delle concessioni già in essere.

Art. 6 - Criteri di valutazione.

1. Gli spazi vengono concessi in uso alle Associazioni, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, rispettando, laddove possibile, i giorni e gli orari indicati nella richiesta e attenendosi ai seguenti criteri di carattere generale:

a) relazione sulle attività svolte dall'associazione negli ultimi tre anni e progetto pluriennale delle attività programmate dall'associazione stessa: fattore ponderale 30;

b) concorso di enti, soggetti pubblici e/o privati alla realizzazione dei programmi proposti: fattore ponderale 10;

c) attività informativa nei confronti del pubblico, attraverso la produzione di pubblicazioni, cataloghi ed ogni altro materiale divulgativo: fattore ponderale 5;

d) solidità progettuale nel campo della ricerca e della sperimentazione di tecniche e linguaggi innovativi: fattore ponderale 5;

e) collegamento sul territorio con istituzioni e altri soggetti operanti in campo regionale, nazionale, europeo od internazionale: fattore ponderale 10;

f) coinvolgimento sociale negli ultimi tre anni e produzione in genere nel campo d'indirizzo dell'associazione stessa: fattore ponderale 15;

g)richiesta di sedi formulate da gruppi o reti di Associazioni, punteggio ponderale 10.

2. La valutazione dei curricula e dei progetti delle associazioni verrà eseguita individuando per ogni elemento di valutazione previsto un coefficiente variabile tra 0,1 (zero virgola uno) e 1 (uno) dove 0,1 corrisponde alla preferenza minima e 1 corrisponde alla preferenza massima. Una volta attribuito il valore ad ogni singolo elemento,questi verrà moltiplicato per il fattore ponderale ai fini dell'attribuzione del punteggio. I punteggi così ottenuti verranno tra loro sommati fino ad un massimo di 100.

Art. 7 – Avviso Pubblico.

1. Il Comune, di norma ogni cinque anni, pubblica un bando per la concessione d'uso di spazi di proprietà pubblica.

2. Il Comune, inoltre, provvede alla pubblicazione del bando ogni qualvolta se ne presenti l'esigenza a seguito di nuove disponibilità.

3. L'avviso verrà pubblicizzato attraverso il sito online del Comune e con ogni altro mezzo utile a disposizione dell'Amministrazione Comunale, tre mesi prima della scadenza della concessione o entro tre mesi dalla disponibilità di nuovi spazi.

4. Nella domanda può essere indicata una preferenza sia per i giorni e gli orari desiderati. Tale indicazione non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale, la quale tuttavia ne terrà conto nel disporre l'assegnazione definitiva, rispettando laddove sia possibile, le richieste fatte.

5. L'Amministrazione Comunale potrà concedere un unico locale a più Associazioni sulla base degli orari e dei periodi di utilizzo richiesti.

Art. 8 - Presentazione della domanda.

1. Le domande tendenti ad ottenere l'assegnazione di immobili, redatte in conformità a quanto previsto dal presente regolamento e dall'avviso pubblico, con allegato il progetto contenente i requisiti di cui all'art. 6, devono essere presentate al protocollo generale del Comune per inoltro all'Ufficio comunale competente entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso pubblico.

Art.9 - Istruttoria ed assegnazione.

1. La fase istruttoria è curata da una Commissione tecnica di valutazione all'uopo costituita dal Responsabile dell'Area competente.

2. La fase istruttoria consisterà nelle seguenti attività:
- catalogazione delle istanze in base al settore di attività delle associazioni;
- esame progetti per la verifica dei requisiti di cui al precedente art. 7;
- predisposizione graduatoria di merito per i diversi settori coinvolti;

3. la fase istruttoria deve essere portata a termine nei successivi 30 giorni dalla scadenza dei termini previsti sull'Avviso pubblico per la presentazione delle domande.

4. L'assegnazione è deliberata dalla Giunta Comunale, visto il verbale della Commissione Tecnica; con lo stesso atto la Giunta individua le associazioni beneficiarie dell'eventuale abbattimento dell'importo delle spese di gestione in cambio di attività in favore dell'Ente e della Comunità.
Le Associazioni già detentrici di immobili comunali in virtù di concessioni scadute godono del diritto di prelazione sugli stessi immobili, a parità di punteggio con le altre Associazioni.

5. Le domande presentate da Associazioni che, sulla base di concessioni già in essere, detengono immobili di cui l'Amministrazione ha la necessità di riottenere la disponibilità, beneficiano del medesimo diritto di prelazione di cui al comma precedente, per altri immobili.

Art. 10 – SPESE DI GESTIONE

1. L'assegnazione del locale è disciplinata da apposita concessione d'uso della durata di 5 (cinque) anni.

2. Per quanto attiene i locali attualmente destinati a sede di Associazioni, presso lo stabile di via Circonvallazione B(vecchie scuole medie) ciascun assegnatario si impegna a corrispondere all'Amministrazione Comunale un rimborso forfettario stabilito dalla Giunta comunale per le spese di gestione (canone di utilizzo, acqua, luce, gas).

3. Il pagamento del corrispettivo dovrà essere effettuato annualmente entro il 30 giugno di ogni anno, previo invio da parte dell'Ufficio comunale competente del relativo avviso di pagamento.

4. Il mancato pagamento entro il 30 settembre di quanto dovuto per la precedente annualità, comporterà l'automatica decadenza della concessione d'uso per il successivo anno e l'avvio di atti legali, verso i rappresentanti ufficiali delle Associazioni, tesi al recupero del dovuto.

5. Sono inoltre a carico del concessionario :

- il mantenimento di costante pulizia ed ordine dei locali;
- le spese assicurative per le attività svolte (assicurazione per responsabilità civile);
- la manutenzione ordinaria;

6. Rimane a carico dell'Amministrazione Comunale la manutenzione straordinaria.

7.L'immobile è assegnato nello stato di fatto, manutenzione e conservazione in cui si trova.

8. Gli immobili devono essere destinati esclusivamente a sede dei soggetti individuati e devono essere utilizzati solamente per lo svolgimento delle loro attività istituzionali o statutarie.

9. Nell'atto di concessione devono essere espressamente indicati gli specifici fini i quali l'immobile viene concesso.

10. Gli immobili non possono essere né subconcessi né sublocati dai concessionari o dai Locatari.

Art. 11 – Referenti degli Uffici comunali.

1. Si intendono come unici referenti ufficiali del Comune di Pandino i Presidenti delle Associazioni.

Art. 12 – Vigilanza e custodia.

1. Durante l'uso dei locali deve essere presente personale facente parte dell'Associazione che si impegni alla custodia degli ambienti e a segnalare, via e-mail e/o fax all'Ufficio comunale competente, entro la giornata successiva, eventuali anomalie riscontrate.

Art. 13 – Finalità e norme di comportamento generale.

1. L'uso degli spazi, destinato ad essere sede dell'Associazione e luogo di attività della stessa, dovrà essere improntato al massimo rispetto dei beni pubblici.

2. Il concessionario dovrà rispettare e fare rispettare tutte le norme che disciplinano l'utilizzo degli spazi assegnati ed in particolare dovrà garantire:

a) che nei locali in concessione si svolgeranno esclusivamente incontri degli associati nel rispetto di quanto disposto dalle norme di legge ed in linea con le finalità dell'Associazione stessa;
b) la buona conservazione dei locali e degli arredi, riconsegnandoli nelle stesse condizioni in cui sono stati messi a disposizione;
c) che venga rispettato il divieto di fumare nei locali;
d) di non arrecare in alcun modo molestia alle altre attività ivi ospitate; dovrà, inoltre, essere concordata, tra le Associazioni che condividano il medesimo spazio, la dislocazione degli arredi e data comunicazione all'Ufficio comunale competente allegando apposita planimetria sottoscritta in accordo tra le parti;
e) di non apporre targhe o scritte all'esterno dei locali, se non con autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;

f) di assicurarsi che non accedano nei locali più persone di quelle consentite dalle norme vigenti;
g) di curare la pulizia e la sorveglianza dei locali;
h) di non utilizzare impianti elettrici diversi da quelli esistenti; ogni eventuale attrezzatura o struttura introdotta, per la quale dovrà esser data preventiva comunicazione all'Ufficio comunale competente, dovrà essere conforme alla normativa vigente e la responsabilità per l'uso è demandata esclusivamente all'Associazione stessa;
i) di non eseguire opere se non con la preventiva ed espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
l) di assumersi ogni responsabilità civile e penale e di manlevare l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità presente o futura per danni di qualsiasi genere e comunque derivanti anche nei confronti di terzi e di cose appartenenti a terzi, in relazione all'uso dei locali in concessione;
m) di non scambiarsi tra le Associazioni orari e aule, senza previa autorizzazione del Comune. Se lo scambio diviene palese prassi si applica l'art. 17.

3. L'Amministrazione Comunale può inoltre effettuare o far effettuare da personale comunale indagini periodiche presso le Associazioni concessionarie, onde verificare lo stato degli immobili e la rispondenza di quanto affermato nelle dichiarazioni presentate.

4. Le Associazioni assegnatarie di spazi, in relazione al presente regolamento, potranno richiedere l'utilizzo di altre sale civiche solo in caso di iniziative pubbliche e/o rivolte ad un numero di utenti superiore alla capienza prevista per lo spazio assegnato.

Art. 14 - Interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare.

1. Ai fini del miglior utilizzo del patrimonio immobiliare comunale e del sostegno alle attività delle libere forme associative, possono essere concessi a singole associazioni, che propongano progetti di attività di particolare rilevanza e utilità sociale, l'adattamento, la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria di beni immobili. Qualora l'Ente imponga al concessionario l'esecuzione di opere di ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente onerose, la concessione può avere una durata superiore a quella prevista al precedente art. 5), comunque, non eccedente i 19 (diciannove) anni. In tale ultimo caso, nei relativi atti di concessione deve essere previsto il periodo di tempo entro il quale le opere devono essere ultimate. L'atto di concessione può prevedere, altresì, che in caso di revoca o risoluzione anticipata della concessione venga corrisposto un indennizzo rapportato all'entità delle opere e alla minor durata della concessione stessa.

2. Tutte le addizioni o migliorie apportate all'immobile concesso o locato verranno acquisite alla proprietà dell'ente, senza il diritto al rimborso o indennizzo di sorta.

Art. 15 - Vincoli ed oneri.

1. L'assegnatario è tenuto ad utilizzare il bene oggetto di concessione con le modalità e secondo le finalità previste dalla convenzione ed a restituirlo al Comune alla scadenza stabilita senza necessità di preventivo atto di disdetta.

2. L'assegnatario presenta annualmente al Comune una relazione sulle attività svolte, con particolare riguardo alla utilizzazione del bene assegnato.

Art. 16 – Revoca.

1. L'Ente ha la facoltà di revocare la concessione allorquando sopravvenga la necessità di utilizzare l'immobile per usi propri istituzionali.

2. L'Ente dovrà rendere nota la volontà di revoca al concessionario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta certificata, assegnando un termine per il rilascio dell'immobile mai superiore a mesi 6 (sei).

Art.17 - Decadenza e risoluzione.

1. La concessione può essere dichiarata decaduta in caso di mancata osservanza di una qualsiasi delle prescrizioni previste nella stessa o di quelle previste dal presente regolamento. In particolare costituiscono causa di decadenza:

- violazione del divieto di subconcessione o sublocazione;
- mancato pagamento del canone e delle spese relative ai servizi;
- utilizzo del bene per fini diversi da quelli per i quali è stata assentita la concessione;
- mancata effettuazione dei lavori di ordinaria manutenzione;
- per reiterate inadempienze;
- nel caso in cui l'Associazione si sciolga.

2. In tali casi il concessionario avrà l'obbligo di restituzione immediata dell'immobile libero da cose e da persone nonché della corresponsione di una penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, in base alla gravità dell'inadempienza.

Art. 18 – Verifiche e controlli.

1. Al Responsabile dell'Ufficio comunale competente, per ogni concessione, sono demandati i seguenti compiti:

- verifica periodica sul posto per accertare che l'immobile concesso sia effettivamente destinato alle finalità indicate nell'atto di concessione;

- verifica periodica, da effettuate mediante la struttura tecnica, per accertare lo stato di manutenzione dell'immobile concesso;
- verifica sullo stato di attuazione del progetto presentato dall'Associazione e sul quale è stato ottenuto un punteggio;
- redazione di appositi verbali riportanti l'esito delle suddette verifiche da parte degli uffici comunali competenti.

Art. 19 - Forme di pubblicità.

1. L'Ufficio comunale competente provvede a compilare l'elenco delle strutture concesse nell'anno indicandone i soggetti beneficiari e l'ammontare dei canoni.

2. Tale elenco viene pubblicato all'Albo online e sul sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione.

3. Della avvenuta pubblicazione viene data la più ampia informazione tramite gli strumenti di informazione dell'Amministrazione.

Art. 20 – Rinvii.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di legge e regolamenti che disciplinano l'attività dell'Amministrazione Comunale.